



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**LIMITI DI APPLICABILITA' DEL DIVIETO DI PRODUZIONE
DI NUOVI DOCUMENTI IN APPELLO**

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione
1, Sentenza del 19/05/2025, n. 3725/2025

Composizione

Pres. Montagna – Rel. Esposito

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 378 PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN
GENERE

Appello - Produzione nuovi documenti - Divieto - Art. 58 d.lgs. n. 546
del 1992 - Applicabilità - Limiti.

Massima

In tema di processo tributario, la parziale incostituzionalità dell'art. 58
del d.lgs. n. 546/1992, dichiarata dalla Corte costituzionale con la
sentenza n. 36/2025, comporta che il divieto di produzione di nuovi
documenti in appello si applica soltanto ai giudizi il cui primo grado è
stato instaurato successivamente alla data di entrata in vigore del d.lgs.
n. 220/2023 e, cioè, il 4/1/2024.

Rif. normativi

d.lgs. 31/12/1992, n. 546, art. 58, comma 1
d.lgs. 30/12/2023, n. 220, art. 4, comma 2

Rif. Giurisprudenziali

Corte cost., 27/3/2025, n. 36 VEDI

Anno pubbl.

2025

Red.